

# Parte speciale

## I

Reato di razzismo e xenofobia  
(art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/2001)

OTTOBRE 2022

## INDICE

<b>Descrizione</b>	<b>Pag.</b>
REATO DI RAZZISMO E XENOFOBIA	3
Le fattispecie di reato	3
Protocolli e indirizzi operativi di attuazione	4
Possibili ambiti di commissione del reato	4
Principi di comportamento	4
Funzioni del FPC interessate	5
○ Principi organizzativi e di controllo	
○ Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere	
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	6

**(Non effettuata alcuna modifica rispetto a maggio 2020)**



## **REATO DI RAZZISMO E XENOFOBIA**

### **(art. 25 terdecies del Decreto)**

*[Articolo modificato dal D. Lgs. 21/2018]*

#### **1) Reati in tema di razzismo e xenofobia**

##### **1.1 Le fattispecie di reato**

Con Decreto Legislativo 1° marzo 2018 n. 21 è stato abrogato il reato di cui all'art. 3 comma bis Legge 3 ottobre 1975 n. 65 e sostituito dall'art. 604 bis Codice Penale "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa".

Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito:

- con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- con la reclusione da sei a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Per quanto sopra sono previste otto fattispecie:

- la prima riferita a chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico;
- la seconda, riferita a chi istighi a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- la terza, riferita a chi commetta atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- la quarta, riferita a chi istighi a commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- la quinta, riferita a chi commetta violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- la sesta, riferita a chi partecipa ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

- la settima, riferita a chi presta assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- l'ottava, riferita a chi promuove o dirige dette organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi.

## **Protocolli e indirizzi operativi di attuazione**

### **1.2 Possibili ambiti di commissione del reato**

Si tratta di una tipologia di reato che riguarda la discriminazione razziale e xenofoba nei confronti di lavoratori stranieri o italiani presso qualsiasi sede della società, anche se in prova o impiegati a svolgere attività temporanee. In particolare per il FPC l'area interessata è quella della Segreteria se, a quest'ultima, è stata attribuita la responsabilità delle forze lavoro.

### **1.3 Principi di comportamento**

Chi ha la responsabilità della gestione del personale deve prestare la massima attenzione per prevenire e nel caso sopprimere episodi di razzismo o xenofobia che potrebbero essere consumati sia da figure apicali che sottoposti. Denunciando i fatti alle direzioni interessate e all'Organismo di Vigilanza, che potrebbero essere identificati in:

- chi propagandi idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico;
- chi istighi a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- chi commetta atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- chi istighi a commettere violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- chi commetta violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

Ai fini di una maggiore prevenzione delle fattispecie di reati in questione di seguito sono indicate le funzioni maggiormente interessate:

#### **SEGRETARIO**

*In generale tutti i dipendenti del FPC (apicali e sottoposti)*

#### **Principi organizzativi e di controllo**

Devono essere raccolte tutte le informazioni che potrebbero indicare la potenziale presenza di fatti di razzismo o xenofobia.

#### **Procedure, prassi, regolamenti interni, circolari, linee guida in essere**

A mitigazione del potenziale rischio riteniamo sufficienti le attuali procedure presenti in FPC, nonché il Codice Etico.

## **Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

Ogni informazione circa fatti di razzismo o xenofobia dovrebbe essere inoltrata all'Organismo di Vigilanza.

Chiunque venga a conoscenza di una situazione anomala per quanto sopra indicato è tenuto a comunicarlo in forma scritta all'Organismo di Vigilanza.

A completamento di quanto sopra è presente per singola Area/Funzione aziendale una scheda "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza" in cui sono indicate per fattispecie di reato, la specifica descrizione del flusso informativo da inviare all'OdV e la tempistica d'invio.